TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Piemonte - Torino - Sezione II, sentenza del 28 aprile 2010, n. 2087.

È nullo il voto di preferenza espresso tramite l'indicazione del solo nome del candidato prescelto, atteso che la preferenza deve essere manifestata con l'indicazione del cognome del candidato.

Omissis.
In merito al quarto motivo di ricorso incidentale, correttamente, poi, la sezione 3 risulta aver dichiarato nulle sia la scheda "il cui voto è stato espresso con l'apposizione di una croce nel riquadro della lista n. 2 (candidato X) e con la scrittura nel riquadro della lista n. 2 del nome di battesimo (…) di un candidato della stessa lista n. 2 (Y)", sia quella "il cui voto è stato espresso con l'apposizione di una croce nel riquadro della lista n. 2 (candidato X) e con la scrittura nel riquadro della lista n. 2 del nome di battesimo (…) di un candidato della stessa lista n. 2 (W)", (cfr Relazione finale della Prefettura pagg. 2 e 3).
Come evidenziato da costante giurisprudenza, "È nullo il voto di preferenza espresso tramite l'indicazione del solo nome del candidato prescelto, atteso che la preferenza stessa deve essere manifestata con l'indicazione del cognome del candidato" (cfr. TAR Abruzzo, Pescara, 2/01/2007, n. 2; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 8/04/2004, n. 942; TAR Campania, Salerno, 13/04/2005, n. 558).
Omissis.